

Dott. Roberto Ferrò

Dott.ssa Rossana De Gironimo

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA
CLIENTELA DEL 18/02/2025

OBBLIGO DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze.

In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00 e **tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. L'obbligo decorre pertanto, nel caso più comune di esercizio (e dunque di periodo di imposta) coincidente con l'anno solare, **dal 1° gennaio 2026 per le imprese che abbiano superato gli indicati limiti negli esercizi 2023 e 2024**.

Le scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

PARAMETRI DI CALCOLO

RICAVI: Superiori a € 5.164.000,00, per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.

Elementi compresi:

1. Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
2. Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.
3. Indennizzi assicurativi di beni-merce.
4. Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
5. Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.
6. Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.
7. Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.

Elementi esclusi

1. Plusvalenze.
2. Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).
3. Dividendi e interessi attivi.
4. Proventi immobiliari.

RIMANENZE: Superiori ad Euro 1.100.000,00.

Elementi compresi:

1. Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Materie prime e sussidiarie.
3. Semilavorati.
4. Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.

Elementi esclusi

1. Titoli.

MODALITA' DI TENUTA DELLE SCRITTURE

In forma sistematica:

- Per singoli beni.
- Per categorie di beni.

Alternativamente:

- Al fine di seguire le variazioni intervenute fra le consistenze negli inventari annuali.

I beni da iscrivere nelle scritture di magazzino possono essere registrati o per singolo bene, oppure per un insieme di beni raggruppati secondo le categorie che risultano iscritte nell'inventario di fine esercizio.

Tuttavia, il raggruppamento per categorie omogenee può essere effettuato al termine dell'esercizio e, in caso di controllo, è necessario provvedere a fornire adeguate distinte di raccordo tra i dati rilevati nelle scritture e la consistenza dei beni in rimanenza raggruppati nelle categorie omogenee indicate nel libro inventari.

ORDINE CRONOLOGICO

La rilevazione deve essere eseguita per quantità (es.: Kg., m., dz.). L'indicazione del valore non è obbligatoria.

SCRITTURE ALTERNATIVE:

Se l'impresa tiene altre scritture "a quantità", in adempimento all'obbligo imposto da particolari normative, tali scritture, purché contengano tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, possono sostituire le scritture di magazzino, evitando inutili duplicazioni.

PERIODICITA PER LA RILEVAZIONE:

Le rilevazioni possono essere effettuate con periodicità giornaliera, oppure mediante una rilevazione riepilogativa, purché con periodicità non superiore a un mese (es.: settimanale, decadale, quindicinale, mensile). A scelta dell'imprenditore.

TERMINI REGISTRAZIONE:

Le rilevazioni possono essere effettuate con periodicità giornaliera, oppure mediante una rilevazione riepilogativa, purché con periodicità non superiore a un mese (es.: settimanale, decadale, quindicinale, mensile). A scelta dell'imprenditore.

Il termine di registrazione è determinato in 60 giorni dalla data finale del periodo di rilevazione che è stato prescelto dal contribuente.

DOCUMENTAZIONE MOVIMENTI

Le movimentazioni saranno comprovate dai seguenti documenti:

Entrate

- Documento di trasporto o di consegna, note o bollette di consegna.
- Fatture immediate di fornitori.

Uscite

- Documento di trasporto o di consegna, note o bollette di consegna.
- Fatture immediate a clienti.

Movimenti interni

- Documenti interni di prelievo e di carico (se utilizzati).
- Inventari fisici periodici

3

SOGGETTI INTERESSATI

Forma giuridica	• Imprese individuali commerciali. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. ed equiparate • Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Enti commerciali. • Enti non commerciali. • Relativamente alle attività commerciali esercitate.
Residenza	• Deve trattarsi di soggetti residenti in Italia. • Per i non residenti, le scritture sono limitate alle attività commerciali esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni.

ATTIVITA' ESCLUSE

Regola	<u>Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto</u> • In locali aperti al pubblico. • In spacci interni. • Mediante apparecchi di distribuzione automatica. • Per corrispondenza. • A domicilio. • In forma ambulante.
Prestazioni alberghiere	<u>Somministrazione di alimenti e bevande</u> • Pubblici esercizi. • Mense aziendali. • Mediante apparecchi di distribuzione automatica.

IMPRESE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi, la cui valutazione è effettuata a costi specifici, o a norma dell'articolo 93 del D.p.r. 917/1986, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili.

Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.

4

Beni oggetto dell'attività

- Beni destinati alla rivendita per le aziende commerciali.
- Beni destinati alla produzione
- Materie prime
 - Materie utilizzate per la produzione.
 - Materie consumate nella fase produttiva dei servizi.
 - Materie incorporate durante la lavorazione dei beni del committente.
- Materie sussidiarie: altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti.
- Semilavorati: dotati di distinta autonomia e che possono formare oggetto di vendita. Sono esclusi dalla contabilità i prodotti in corso di lavorazione, se distintamente classificati in inventario.
- Prodotti finiti
- Imballaggi:
 - Utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti destinati alla vendita, e non per una pluralità di prodotti.
 - Acquistati direttamente, non quali imballaggi di altri prodotti principali.

Le imprese hanno la facoltà di comprendere nelle scritturazioni di magazzino anche beni o materiali:

- non esplicitamente indicati;
- la cui rilevazione non è obbligatoria ai fini fiscali.

Beni esclusi dalla contabilità

- Materiali di consumo: non fisicamente incorporati nel prodotto.
- Materiali per la manutenzione: compresi i pezzi di ricambio.
- Materiali per la pulizia e pubblicitari
- Imballaggi diversi da quelli utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti.
- Prodotti in corso di lavorazione
- Titoli
- Azionari
- Obbligazionari
- Altri (simili)riali di consumo: non fisicamente incorporati nel prodotto.

Beni di trascurabile rilevanza

Trattasi di categorie di beni (teoricamente soggetti a contabilità di magazzino) acquistati nel periodo d'imposta precedente, il cui valore complessivo non eccede il 20% del valore complessivo degli acquisti di beni (dell'anno precedente) suscettibili di registrazione (anche se di fatto non annotati per le facilitazioni in commento).

Si precisa che anche se non si ha l'obbligo della tenuta della contabilità per tali beni, se ne deve comunque tener conto nella determinazione dell'importo da iscrivere a bilancio fra le rimanenze finali.

PRESUNZIONE DI CESSIONE ED ACQUISTO

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:

1. sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
2. sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione e di altro titolo non traslativo della proprietà.

I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli non traslativi delle proprietà, sopra citati.

Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria, emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.

Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a stabilire, per specifici beni soggetti a cali e sfridi, le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cessione e di acquisto.

La Direzione Generale Tasse ritiene applicabili, ai fini IVA, le percentuali di cali naturali e tecnici di cui al D.M. 13.05.1971, dettati dalla normativa doganale, al fine di vincere le presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'articolo 53 del D.p.r. 633/1972.

Per le merci diverse da quelle previste nelle tabelle allegate al D.M. 13.05.1971 (sostituite dal D.M. 21.11.1974), il contribuente può vincere la presunzione di cessione con qualsiasi mezzo di prova conforme alle disposizioni civilistiche.

CLASSIFICAZIONE DELLE DISCORDANZE

Merci soggette a vincolo doganale ed accise

- Differenze che rientrano nei limiti di cui al D.M.13.01.2000, n. 55.

È sufficiente rilevare nelle schede di magazzino il calo subito con l'espressione: "calo naturale o tecnico nei limiti delle tabelle allegate al D.M. 13.01.2000, n. 55" (che ha abrogato il D.M. 13.05.1971 e il D.M. 21.11.1974).

- Differenze che non rientrano nei limiti di cui al D.M. 13.01.2000, n. 55

È opportuno determinare l'eccedenza del calo rispetto ai coefficienti ed emettere fattura soggetta ad IVA (autofattura) solo per recuperare a tassazione l'IVA sulle vendite (e non per dedurre costi), con la seguente dicitura: "Per ammanco rilevato nella consistenza a deposito delle merci rispetto a quella risultante dalla scheda contabile, giusto verbale redatto in data .././.....".

ATTENZIONE! È opportuno, comunque, in presenza del Collegio Sindacale, far sottoscrivere dall'organo di controllo un verbale di accertamento. Si veda, al riguardo, la R.M. 27.05.1978, n. 9/884 della Direzione Generale Imposte Dirette. La procedura in oggetto può risolvere il problema ai fini IVA. Tuttavia, non è completamente cautelativa sotto il profilo delle imposte dirette.

6

TIPOLOGIA DI CALI

Cali naturali

Costituiscono cali naturali delle merci soggette a vincoli doganali le perdite di peso o di volume subite nel tempo da merci in dipendenza di fenomeni chimici, fisici o biologici.

Cali tecnici

Costituiscono cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali le perdite di peso o di volume subite da merci in dipendenza delle manipolazioni a cui siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto da un luogo all'altro.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Roberto Ferrò

Rossana De Gironimo